

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016

### 272ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo ha presentato gli emendamenti 1.0.100, 1.0.200, 2.0.100, 2.0.200, 2.0.300, 2.0.400, mentre la relatrice ha presentato le proposte 1.0.206 e 1.0.300, tutti pubblicati in allegato.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA illustra 1.0.100, che intende rimediare all'impedimento registratosi di fatto alla libera scelta da parte delle famiglie con figli disabili rispetto alla tipologia di istituto scolastico cui iscrivere i propri figli. Nel rilevare l'elevato costo sostenuto dalle scuole per assicurare il diritto al sostegno didattico per gli alunni con disabilità, segnala che la norma prevede un contributo nel limite di 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, equivalenti a circa 1.000 euro per ciascun alunno con disabilità frequentante le scuole paritarie. Alla copertura di tale onere si provvede attraverso il fondo per la "Buona scuola", di cui alla legge n. 107 del 2015.

Con riferimento all'1.0.200, pone l'accento sulla necessità di garantire tempestivamente l'assegnazione di risorse ai docenti che svolgono supplenze, il cui pagamento deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento.

In ordine al 2.0.100, fa presente che esso diminuisce il valore minimo dei crediti formativi universitari (CFU) che devono essere riconosciuti agli studenti che si iscrivono all'università a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS). Ciò si è reso necessario poiché l'attuale numero di crediti non consente alcuna valutazione da parte delle singole università in termini di corrispondenza tra gli studi svolti dallo studente presso l'ITS e gli esami riconosciuti ai fini dell'accesso al corso di laurea prescelto.

Quanto al 2.0.200, sottolinea che si stanziavano risorse specifiche per incrementare i compensi in favore dei componenti delle commissioni di esame del concorso per i docenti. In proposito, riferisce che vengono di fatto raddoppiati i compensi per tutti i commissari.

Circa il 2.0.300, informa che la proposta mira ad includere tutti i ragazzi residenti in Italia nella platea dei destinatari della carta per i diciottenni, prevista dalla legge di stabilità 2016. Ricorda quindi brevemente le finalità della carta elettronica, che consente ai giovani di partecipare fra l'altro ad eventi culturali.

In ultima analisi, dà conto del 2.0.400 relativo al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità. In proposito, precisa che la proposta emendativa è necessaria per conformarsi al giudicato dei giudici amministrativi secondo cui non possono essere incluse nella nozione di reddito disponibile talune prestazioni in favore delle persone con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni

scolastiche agevolate. Per far ciò, prosegue il Sottosegretario, occorre tuttavia ridisegnare la disciplina delle franchigie e detrazioni. Puntualizza altresì che i trattamenti percepiti dalle amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla disabilità continuano ad essere valorizzati nella nozione di reddito disponibile. Precisa poi che gli enti erogatori, inclusi quelli per il diritto allo studio, devono comunque tener conto dell'inclusione nell'ISEE di uno specifico trattamento al fine dell'accertamento dei requisiti che ne giustificano il mantenimento. Cita ad esempio, il caso delle borse di studio universitarie, per il cui mantenimento l'ente erogatore deve sottrarre il valore della medesima borsa considerato in ISEE, rapportato alla scala di equivalenza. Si sono tuttavia registrati finora dubbi interpretativi, che la proposta emendativa mira a risolvere.

Il senatore **LIUZZI** (*CoR*) chiede chiarimenti sull'emendamento 2.0.300 rispetto alla formulazione utilizzata.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA puntualizza che si tratta di una estensione a tutti i diciottenni residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.

La senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL*) domanda chiarimenti sull'1.0.100, con particolare riguardo al contributo di 12,2 milioni di euro assegnato alle scuole paritarie. Chiede infatti se tale somma si aggiunga alle assegnazioni già previste dalla legge di stabilità. Sollecita poi nuovamente il Governo ad indicare quante siano le scuole paritarie dei comuni e quante invece quelle private. Si interroga altresì sulle ragioni per cui è stato introdotto il criterio della disabilità, che pare non essere presente fino ad ora. Esprime infatti perplessità sulla decisione di entrare nel merito dei bilanci delle scuole, che percepiscono peraltro già un finanziamento omnicomprensivo.

Sull'1.0.200 chiede un chiarimento circa l'introduzione del codice identificativo, e sull'eventuale venir meno delle graduatorie.

Con riferimento al 2.0.200, prende atto delle cifre illustrate dal Sottosegretario in merito ai compensi dei commissari di concorso, che paiono comunque diverse rispetto a quelle dichiarate alla stampa dal sottosegretario Faraone. Chiede pertanto se si tratti di somme definitive e sia prevista un'ulteriore variazione.

Manifesta infine sconcerto per l'emendamento 2.0.400 che tratta un tema non attinente rispetto al decreto-legge e rende difficile l'esame in 7ª Commissione, non competente sulla materia. Pur comprendendo che si tratta di un tentativo per fare entrare in vigore il prima possibile le disposizioni in esso contenute, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, ritiene che sarebbe stato preferibile la presentazione di tale proposta in altre sedi.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) svolge riflessioni analoghe a quelle della senatrice Petraglia sull'1.0.100, ipotizzando che la previsione del contributo per le scuole paritarie non avesse a suo tempo incluso le famiglie con i disabili. Chiede altresì maggiori dettagli circa la copertura della proposta emendativa.

In ordine all'1.0.200, chiede di conoscere se la misura sia finalizzata solo a saldare i debiti pendenti o se disciplini la questione anche per il futuro. Domanda a sua volta chiarimenti sull'introduzione dei predetti codici identificativi. In merito al 2.0.300, chiede se dall'estensione della platea dei diciottenni beneficiari della carta elettronica derivi anche una modifica della relativa copertura.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si riserva di approfondire le questioni emerse.

Il **PRESIDENTE**, richiamando le decisioni assunte la scorsa settimana in sede di programmazione di lavori, propone alcune alternative in merito alla fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte del Governo e della relatrice. In proposito, si potrebbe oggi concludere anticipatamente la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, fissando in serata detto termine, con il vantaggio di inviare tempestivamente i subemendamenti alle Commissioni consultate e dunque di procedere alle votazioni nella giornata di domani pomeriggio. In alternativa, si potrebbe fissare domani mattina alle ore 10 lo stesso termine, con il rischio però di non riuscire a votare le proposte nella seduta pomeridiana di domani, non essendo pervenuti i pareri. Ricorda peraltro che la decretazione d'urgenza ha delle tempistiche obbligatorie.

La senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL*) tiene a precisare che la scorsa settimana era stato stabilito un termine di almeno 24 ore dalla presentazione delle proposte emendative del Governo. Ribadisce

peraltro le proprie preoccupazioni circa il 2.0.400, per subemendamenti il quale occorre a suo avviso il coinvolgimento anche di altri senatori, trattandosi di una competenza non attinente a quelle della 7<sup>a</sup> Commissione.

Il **PRESIDENTE** prende atto di tale posizione e propone dunque di fissare a domani 4 maggio, alle ore 10, il termine per la presentazione di subemendamenti, fermo restando che la seduta pomeridiana di oggi terminerà in anticipo per consentire a tutti i commissari di approfondire gli aspetti connessi agli emendamenti presentati.

La Commissione conviene quindi di fissare a domani 4 maggio, alle ore 10, il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del Governo e della relatrice.

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** prende la parola sull'ordine dei lavori per chiedere se nella seduta già convocata giovedì 5 maggio, alle ore 14, saranno previste votazioni.

Il **PRESIDENTE** ritiene che, a calendario dell'Assemblea vigente, potrebbero essere previste votazioni per giovedì. Qualora dovessero emergere cambiamenti nel calendario dei lavori dell'Aula e domani si concludessero le votazioni in Commissione sul provvedimento in esame, la seduta di giovedì potrebbe essere invece sconvocata.

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** chiede a tutti i commissari di farsi interpreti presso i rispettivi Capigruppo, in sede di Conferenza dei Capigruppo, dell'esigenza di prevedere tempi più ampi ovvero di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea sul provvedimento in titolo, alla luce delle nuove proposte presentate in Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. 2299

Art. 1

**1.0.100**

Il Governo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 1-bis**

*(Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)*

1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.
2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

**1.0.200**

Il Governo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 1-bis**

*(Incarichi di supplenza breve o saltuaria)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge del 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione, al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve o saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve o saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato.
2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato un codice identificativo univoco al personale docente ed ATA, individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve o saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico."

### **1.0.206**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 1-bis**

*(Modifica dell'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di determinazione degli standard nazionali per la valutazione)*

1. All'articolo 1, comma 181, lettera *b*), numero 3.2), della legge 13 luglio 2015, n. 107, la parola: "apprendistato" è sostituita dalla seguente: " tirocinio".

### **1.0.300**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 1-bis**

1. Al fine di adeguare la normativa di accesso alle professioni regolamentate alla direttiva 2013/55/UE, recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 55**

*(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)*

1. Alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale si accede con specifici corsi di laurea professionalizzanti abilitanti, anche differenziati per le sezioni dei relativi albi, contenenti al loro interno il periodo di tirocinio previsto dall'ordinamento professionale. L'esame finale per il conseguimento della laurea ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio della rispettiva professione e vi sono ammessi esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea professionalizzante abilitante, tutti i crediti previsti dal suo ordinamento didattico.

2. La denominazione, gli obiettivi formativi, l'ordinamento didattico e la classe dei corsi di laurea abilitanti di cui al comma 1, nonché il titolo professionale spettante al momento del conseguimento della laurea, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, sentito il Consiglio universitario nazionale e in rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Con successivo decreto ministeriale, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, sono stabiliti gli specifici requisiti e indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di laurea di cui al comma 1.

4. Nelle more della definizione dei nuovi percorsi abilitanti di cui al comma 1 e fino alla conseguente revisione dell'esame di Stato vigente, l'accesso alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale è consentito sulla base delle norme e procedure di cui alla previgente normativa di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Conservano efficacia nella suddetta fase transitoria i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti adottati al riguardo dai relativi organi professionali".

#### Art. 2

### **2.0.100**

Il Governo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 2-bis**

*(Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori)*

1. All'articolo 1 comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ultimo periodo, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "centocinquanta" è sostituita dalla seguente: "sessantadue".

## **2.0.200**

Il Governo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 2-bis**

*(Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

## **2.0.300**

Il Governo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 2-bis**

*(Modificazioni all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: "cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea" sono soppresse e, dopo le parole: "territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità".

## **2.0.400**

Il Governo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 2-bis**

*(ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)*

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, conseguenti alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
  - b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato I del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario

eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, deriva un maggior onere per il bilancio dello Stato a decorrere dal 2016 pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016  
**273<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesare e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - sono stati presentati ulteriori emendamenti del Governo e della relatrice, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Fa presente poi che è pervenuta dalla relatrice una riformulazione dell'1.0.300 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che ha lo scopo di prevedere la laurea, almeno triennale, quale requisito di accesso alla professione di perito industriale. Dopo aver ricordato che attualmente è previsto solo il titolo di scuola secondaria per l'accesso a tale professione, rileva che già altre categorie professionali hanno ottenuto l'innalzamento del profilo formativo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA fornisce alcune risposte ai quesiti posti nella seduta antimeridiana, precisando alla senatrice Petraglia che il contributo di 12,2 milioni di euro previsto dall'emendamento 1.0.100 si somma al contributo generale. Fa presente infatti che attualmente non esiste un finanziamento specifico per gli alunni affetti da disabilità, benché il loro numero sia utilizzato quale parametro per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie. Riferisce altresì che le istituzioni scolastiche paritarie, comprese le comunali, contano percentualmente la metà degli alunni affetti da disabilità delle scuole statali, quindi gli attuali fondi non risultano sufficienti ad assicurare la libertà di scelta delle famiglie. Comunica poi che dei circa 12.000 disabili circa 3.200 sono iscritti alle scuole paritarie pubbliche, con riferimento al settore dell'infanzia, mentre i restanti presso le paritarie private, per tutti gli altri gradi di istruzione. Risponde altresì alla senatrice Montevecchi puntualizzando che le risorse provengono da un fondo di riserva non ancora destinato ad alcuna attività.

In merito all'1.0.200, chiarisce che il codice identificativo consente di velocizzare la gestione informatica dei contratti senza incidere in alcun modo sulle graduatorie. Si tratta peraltro di una misura che trova applicazione per il futuro mentre il Ministero si sta adoperando per risolvere le questioni pregresse.

In ordine al 2.0.200, ribadisce che si tratta di cifre definitive che consentono di raddoppiare il compenso dei commissari di concorso.

Circa l'emendamento 2.0.300 afferma che si tratta di una proposta ad invarianza di spesa, in quanto le risorse sono già disponibili per aumentare la platea dei destinatari della carta elettronica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 15.*

ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. 2299

**1.0.300 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 1-bis**

*(Disposizioni in materia di periti industriali)*

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
- b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
- c) all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;
- d) all'articolo 2, comma 4 è abrogato;
- e) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.

2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data."